



COMUNICATO UFFICIALE N. 48
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmette, in allegato, il C.U. n.19/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 661 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo FERRANTE, Giovanni FINZI, Bartolomeo POLITO, Gabriele POLITO, Fabio SCHIANO e della società A.P.D. VIRTUS PANZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO FERRANTE, all'epoca dei fatti dirigente della società APD SPORTING PANZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara CUS NAPOLI – VIRTUS PANZA del 5.1.2016, finita col risultato di 3-0, valevole per il campionato di terza categoria, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore POLITO GABRIELE, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIOVANNI FINZI, all'epoca dei fatti dirigente della società APD SPORTING PANZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara LOKOMOTIV FLEGREA – VIRTUS PANZA del 17.1.2016 finita col risultato di 1-0, valevole per il campionato di terza categoria, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore POLITO GABRIELE, consegnata al Direttore di Gara, e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

BARTOLOMEO POLITO, all'epoca dei fatti Presidente della società APD SPORTING PANZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori POLITO GABRIELE e RUBINO ANTONIO, utilizzati rispettivamente nelle gare CUS NAPOLI – VIRTUS PANZA del 5.1.2016, finita col risultato di 3-0 e LOKOMOTIV FLEGREA – VIRTUS PANZA del 17.1.2016, finita col risultato di 1-0, il primo, e nella gara VIRTUS PANZA- PIANURA CALCIO del 20.12.2015, finita col risultato di 1-2, il secondo, gare tutte valevoli per il campionato di terza categoria, e per avere omesso di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa;

GABRIELE POLITO, calciatore schierato per la società APD SPORTING PANZA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte nelle file della società SPORTING PANZA alle gare CUS NAPOLI – VIRTUS PANZA del 5.1.2016, finita col risultato di 3-0 e LOKOMOTIV FLEGREA – VIRTUS PANZA del 17.1.2016, finita col risultato di 1-0,

senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

FABIO SCHIANO, all'epoca dei fatti dirigente della società APD SPORTING PANZA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara VIRTUS PANZA- PIANURA CALCIO del 20.12.2015, finita col risultato di 1-2, valevole per il campionato di terza categoria, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore RUBINO ANTONIO, consegnata al Direttore di Gara, e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.P.D. VIRTUS PANZA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vincenzo FERRANTE, Giovanni FINZI, Bartolomeo POLITO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.P.D. VIRTUS PANZA, Gabriele POLITO e Fabio SCHIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Vincenzo FERRANTE, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Giovanni FINZI, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Bartolomeo POLITO, 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Gabriele POLITO, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Fabio SCHIANO e di 2 punti di penalizzazione ed € 300 di ammenda per la società A.P.D. VIRTUS PANZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio